



REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'

(art. 13 comma 3 legge Regione Puglia n. 18 del 24 luglio 2001)

INDICE

- Art. 1 - Tipologia del mercato
- Art. 2 - Giornata e orari di svolgimento
- Art. 3 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato
- Art. 4 - Autorizzazione e concessione di posteggio
- Art. 5 - Subingresso (art. 7 L.R. 18/01)
- Art. 6 - Trasferimento del mercato, ristrutturazione, spostamenti di singoli posteggi
- Art. 7 - Istituzione di nuovi posteggi
- Art. 8 - Posteggi vincolati a merceologia specifica (art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98)
- Art. 9 - Spostamento di posteggio (miglioria)
- Art. 10 - Scambio di posteggi
- Art. 11 - Ampliamento della superficie di posteggio
- Art. 12- Diritto di accesso agli atti amministrativi
- Art. 13 - Assenze
- Art. 14 - Assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati e formazione della graduatoria degli spuntasti (art. 28, co. 11 del D.lgs. 114/98)
- Art. 15 - Circolazione stradale
- Art. 16 - Sistemazione delle attrezzature di vendita
- Art. 17 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 18 - Norme igienico-sanitarie
- Art. 19 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 20 - Sanzioni

Articolo 1

Tipologia del mercato

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato settimanale del LUNEDI' su aree pubbliche del Comune di San Pietro Vernotico.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, dalla legge della Regione Puglia n. 18 del 24 luglio 2001, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. Nel mercato, secondo la definizione prevista dall'art. 2 della legge regionale 18/01 è consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. Ai sensi dell'art. 176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del R.D. 18/6/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°.

Articolo 2

Giornata e orari di svolgimento

1. Il mercato è annuale ed ha luogo nel giorno di Lunedì.
2. Il mercato settimanale del Lunedì, se cade di giorno festivo, salvo diversa specifica disposizione presa in accordo con le associazioni di categoria – anche per lo svolgimento del mercato nella giornata festiva, si effettuerà il giorno feriale precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.
3. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 e dell'art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267.
4. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
 - ✓ l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
 - ✓ l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - ✓ l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - ✓ l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - ✓ l'orario entro il quale gli spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 14;
 - ✓ le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei Commercianti su aree pubbliche.

Articolo 3

Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

1. Il mercato si svolge nell'area individuata nella planimetria particolareggiata allegata, indicante l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche, la collocazione ed articolazione dei singoli posteggi, il loro numero progressivo. Apposita scheda allegata al presente regolamento indica la denominazione, l'ubicazione, il giorno di svolgimento, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica.

Articolo 4

Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Puglia l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione. La concessione di posteggio si considera effettuata mediante annotazione sull'autorizzazione del numero del posteggio assegnato, riportante le dimensioni dello stesso.
3. Entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.P. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente, possono chiedere la concessione di posteggio. Nel caso in cui il sessantesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo: fa fede la data di spedizione della raccomandata.
4. Decorso il termine previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze effettive maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione, determinate in base al numero di volte che si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) anzianità di iscrizione al REA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.
6. La concessione di posteggio ha durata decennale, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza.
7. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 6, co. 2e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 9 e 10 comportano

la sostituzione delle rispettive autorizzazioni con nuovi atti aventi la medesima scadenza di quelli ritirati.

Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 5.

8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 30 giorni (*art. 7 co. 6 L.R. 18/01*) ai fini dell'aggiornamento dei titoli autorizzativi.
9. Salvo diverse disposizioni in materia di tributi, le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti in relazione alla dimensione del posteggio indipendentemente dalla effettiva occupazione.
10. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per anno solare fatti salvi i periodi di assenza giustificati come previsto al successivo articolo 13;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.
11. L'autorizzazione amministrativa è revocata (*art. 29 co. 4 lett. b del D.Lgs. 114/98 – art. 9 L.R. 18/01*):
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 10.

Art. 5

Subingresso

(art. 7 L.R. 18/01)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato comunicazione di subingresso per la voltura dell'autorizzazione. La concessione di posteggio avrà durata pari a quella del titolo ritirato. Alla comunicazione, contenente anche l'autodichiarazione

- sul possesso dei requisiti morali e professionali, sottoscritta anche dal cedente, deve essere allegata l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 11/2003, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
 4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.
 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
 6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Articolo 6

Trasferimento del mercato, ristrutturazione, spostamenti di singoli posteggi

1. La soppressione definitiva del mercato può essere disposta in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda
 - b) numero esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;
 - c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto, su parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo del mercato o parte di esso o la sua soppressione per sostituzione con altro mercato di minore o maggiore numero di posteggi, contestualmente istituito. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta in primo luogo agli operatori già presenti nel mercato, secondo quanto disposto dai successivi commi 3 e 4.
3. I nuovi posteggi sono assegnati, compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio formata dal Dirigente del settore e pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni successivi. I criteri di priorità sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (*equivale alla data di rilascio della concessione ovvero dell'autorizzazione indicante il posteggio in tale mercato qualora non vi sia*

- un provvedimento concessorio separato*), tenendo conto anche dei dante causa;
- b) maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - c) maggiore anzianità di iscrizione nel REA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. L'anzianità di cui alla lettera a) può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa.
5. Qualora si debba procedere alla soppressione di un posteggio per motivi di pubblico interesse o causa di forza maggiore, il nuovo posteggio viene individuato dal Dirigente secondo i seguenti criteri di priorità:
- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, purché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
- 5/bis. la concreta assegnazione dei posteggi a ciascuno dei commercianti titolari di posteggio, inseriti nelle graduatorie relative ad ogni settore merceologico predisposte sulla base dei criteri indicati nel precedente comma 3, avverrà avuto riguardo alle attrezzature di vendita dei singoli operatori e alla possibilità di creare un'alternanza dei prodotti venduti all'interno di ciascun settore merceologico per consentire una diversificazione omogenea del mercato stesso
6. In casi contingibili e urgenti provvede il funzionario di Polizia Municipale ad un trasferimento temporaneo del posteggio.
7. a) Nel caso in cui gli operatori in un mercato abbiano esercitato l'attività senza alcuna autorizzazione, e l'esercizio di tale attività risulti dai ripetuti controlli ed accertamenti effettuati dal Comune nel corso del 2005, i posteggi saranno assegnati a tali operatori, per un periodo di 10 anni, con parità di anzianità. In caso di richiesta di un posteggio diverso da quello assegnato, si procederà a sorteggio.
- b) Gli operatori che al momento dell'assegnazione dei posteggi, che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, non fossero in possesso dei requisiti previsti dalla L. R. n.18 /2001, potranno regolarizzare la propria posizione entro quattro mesi successivi alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione dei posteggi, a pena di decadenza.
- c) I posteggi non assegnati saranno messi a bando con le procedure previste nel Regolamento del Commercio su aree pubbliche del comune di San Pietro Vernotico.
- d) Il Comune, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, inviterà gli operatori di fatto dei mercati a regolarizzare la propria posizione entro il termine fissato alla precedente lettera b).

Articolo 7

Istituzione di nuovi posteggi

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 9 del presente Regolamento.

Articolo 8

Posteggi vincolati a merceologia specifica *(art. 28 co. 15 D.lgs. 114/98)*

1. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Articolo 9

Spostamento di posteggio (miglioria)

1. Il Servizio Commercio, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, procede all'emissione di un bando entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio, per le miglorie.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.
3. I criteri per la migloria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di mercato corrispondente alla data di rilascio della concessione o della autorizzazione qualora non vi sia un separato provvedimento concessorio, tenendo conto anche dei danti causa;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) anzianità di iscrizione al REA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
4. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
5. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
6. I soggetti convocati per la scelta, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
7. Le domande di spostamento di posteggio vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie.

8. L'assegnazione di posteggio per migliororia non incide sull'anzianità dell'operatore interessato.

Articolo 10

Scambio di posteggi

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato, previa apposita domanda, da inviare con firma congiunta al Comune che provvede tramite l'ufficio incaricato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Articolo 11

Ampliamento della superficie di posteggio

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comporti una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, purché sussistano le condizioni di viabilità pedonale, accessibilità ai posteggi e di sicurezza. L'accoglimento delle domande, da parte dell'Ufficio, comporta l'aggiornamento della planimetria dell'area mercatale.

Articolo 12

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, presso il Servizio Commercio & AA. PP. è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse:
 - a. la planimetria del mercato, da tenersi costantemente aggiornata;
 - b. il numero, la dislocazione, la tipologia ed il dimensionamento di ogni singolo posteggio;
 - c. la destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
 - d. i posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - e. i posteggi riservati ai produttori agricoli e quelli eventualmente riservati ai portatori di handicap e alle associazioni di commercio equo e solidale.

Articolo 13

Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2 co. 5 lettera d), salvo il caso di gravi intemperie.
3. Ai sensi dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza, servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore (assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto) adeguatamente documentata entro i trenta giorni successivi.
 - b) Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
 - c) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - d) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - e) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data in cui è prodotta la documentazione giustificativa.
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Articolo 14

Assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati e formazione della graduatoria degli spuntisti

(art. 28, co. 11 del D.lgs. 114/98)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A con validità nella regione Puglia nonché i titolari di autorizzazione di tipo B provenienti da una qualunque regione italiana che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario di cui al comma 5 lettera e dell'art. 2 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione

- di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art. 27 co. 1 lett. f del D.lgs. 114/98).
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'autorizzazione amministrativa con maggiore anzianità.
 4. Le assegnazioni avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari e le dimensioni delle attrezzature degli operatori.
 5. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio / banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
 6. Lo *spuntista*, anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante. Il Concessionario di un posteggio, anche se titolare di altra o altre autorizzazioni non può partecipare alle operazioni di spunta.
 7. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata trimestralmente dal Servizio Commercio & AA. PP.
 8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
 9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per due anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art. 13, co. 3 del presente Regolamento. L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2004, sulla base delle mancate presenze dei dodici mesi precedenti.
 10. E' confermata la graduatoria esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, agli atti del Servizio Commercio & AA. PP.

Articolo 15

Circolazione stradale

1. Il Sindaco, con ordinanza predisposta dal servizio traffico e viabilità, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante da parte di produttori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di mt 150. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve (*art. 28, co. 16 D.lgs. 114/98*).

Articolo 16

Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Articolo 17

Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti e chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere.
3. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
5. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque la richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm sul fronte e 20 cm sui lati dalla verticale del perimetro del posteggio e debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 m.
7. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
10. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
11. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti.

Articolo 18

Norme igienico sanitarie *(art. 28 co. 8 D.lgs. 114/98)*

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.

2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Articolo 19

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. In caso di previsione di posteggi per il settore alimentare, l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita *prevalente* dei prodotti di propria produzione comporta il rilascio di una concessione annuale.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili il dirigente ne dà notizia con pubblicazione, all'Albo pretorio del Comune, di apposito bando.
3. I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 e del D.Lgs. 228/01 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli, allegando l'autorizzazione o la dichiarazione d'inizio attività recante il timbro di ricevimento del Comune nel quale è ubicato il fondo.
4. Il rilascio della concessione di posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 58/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228 del 18.5.2001.
5. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180.
6. I produttori agricoli presenti alla spunta devono firmare l'apposito registro entro l'orario stabilito con ordinanza sindacale. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto della relativa graduatoria, formulata secondo i medesimi criteri indicati al comma 4.
7. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
8. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare l'autorizzazione o la denuncia di inizio attività in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto.

9. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
 - a) perda la qualifica di produttore agricolo;
 - b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per ciascun anno solare ovvero superiore a $\frac{1}{4}$ delle giornate di mercato ricadenti nel periodo autorizzato se a carattere stagionale, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13;
 - c) venda prevalentemente prodotti non provenienti dal proprio fondo.
10. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
11. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.
12. Le stesse norme, ove applicabili, sono stabilite per i pescatori.

Articolo 20

Sanzioni

(art. 29 co. 3 D.lgs. 114/98)

1. E' punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98 (pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €.15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce):
 - a) chi esercita il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità. Le condizioni per irrogare la sanzione non sussistono nel caso in cui il titolare di un posteggio occupi una superficie maggiore di quella concessa e la superficie eccedente sia di modesta ampiezza. Si ritiene che debba essere considerato "fuori territorio" l'esercizio dell'attività in un posteggio diverso da quello assegnato;
 - b) il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza essere munito di delega e dell'autorizzazione originale.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74:
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati (art. 8 co. 1);
 - b) esercitare il commercio itinerante o la vendita itinerante da parte dei produttori agricoli nell'area mercatale o nel raggio di m. 150 (art. 15 co. 2);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 17 co. 4);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art. 17 co. 8).
3. Le seguenti violazioni, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge regionale 18/01, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 258,23 a €. 1.549,37:
 - a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti che inizi a esercitare l'attività senza aver provveduto a inoltrare la comunicazione di subingresso al Comune (art. 5);

- b) il titolare dell'autorizzazione che in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione nei trenta giorni (art. 4 co. 8).
4. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi del Regolamento relativo alla TOSAP/COSAP:
- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 16 co.1);
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 16 co. 2).
5. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dai produttori agricoli, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25 a €. 500:
- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 16 co. 3);
 - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 16 co. 4);
 - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 17 co. 1); o, per i produttori agricoli, la documentazione di cui all'art. 19 co. 4 del presente Regolamento;
 - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (art. 17 co. 2);
 - e) lasciare il posteggio incustodito (art. 17 co. 3);
 - f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art. 17 co. 5);
 - g) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre i limiti previsti dall'art. 17 comma 6;
 - h) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 17 co. 7);
 - i) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici e inquinanti (art. 17 co. 11);
 - j) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli (art. 19 co. 10).
6. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00.
7. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.
8. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 4 giornate di mercato). La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio.
9. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al

pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.